

MINISTERO DELL'INTERNO

3 aprile 2001, n. 0895.

Allocazione nel bilancio dei comuni degli stanziamenti, di entrata e di spesa, relativi alle consultazioni elettorali.

Al riguardo, questa Direzione fa presente che il comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, stabilisce che tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum sono a carico dello Stato. Il successivo comma 2 stabilisce che le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono, specificando al comma 10 che lo Stato, le regioni e le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese presunte.

Risulta evidente, pertanto, che il comune non sopporta i costi di cui trattasi, in quanto si tratta di attività poste in essere non per finalità proprie dell'ente ma in assolvimento di obblighi a carico dell'ente in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, per il cui svolgimento l'ente è tenuto a mettere a disposizione i mezzi necessari.

Dal punto di vista strettamente contabile va evidenziato, inoltre, che l'allocazione dei «rimborsi» da parte dello Stato nei «proventi dei servizi pubblici» appare quanto meno incongrua, mancando ogni attinenza di materia. Oltre a ciò, le maggiori spese di personale possono avere incidenza sul totale generale di tali spese e determinare parametri negativi ai fini della rilevazione degli enti locali strutturalmente deficitari.

Giacché l'amministrazione comunale rimane estranea rispetto alle elezioni politiche, i relativi movimenti contabili si configurano quali entrate e spese che costituiscono al tempo stesso un credito ed un debito per l'ente locale, secondo la definizione dei «servizi per conto di terzi» di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ciò comporta la legittima allocazione nel bilanci al titolo sesto, capitolo 05, delle entrate e al corrispondente titolo quarto, capitolo 05, delle spese.